COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 293

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari (1434) 294

PRESIDENTE 294, 295, 297, 301

DOSI, *Relatore* 294, 296, 299

BRIGHENTI 294

TITOMANLIO VITTORIA 295

CERAVOLO 295, 296, 299

HELFER 295, 300

MUSSA IVALDI 296

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero* 297, 299, 300, 301

AMASIO 300

La seduta comincia alle 10,15.

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Prima di passare all'ordine del giorno, credo di interpretare il sentimento unanime, non solo dei colleghi presenti, ma di tutta la Commissione, rivolgendo un saluto molto cordiale al nostro precedente segretario della Commissione, avvocato Mastrojanni, il quale, essendo stato destinato all'importante incarico di vice-direttore del servizio Assemblea, ha lasciato al dottor Caracciolo, sin dalla primavera scorsa, le funzioni di segreteria e di coordinamento della nostra Commissione.

Non ho bisogno di ricordare la collaborazione dell'avvocato Mastrojanni: i colleghi della Commissione hanno già avuto molte occasioni di apprezzarla. Desidero ricordare, per quelli tra noi che partecipano solo da poco ai nostri lavori, che la collaborazione dell'avvocato Mastrojanni è di lunga data, in quanto egli ha svolto la funzione di segretario della Commissione Industria per ben quattro legislature. Quindi è particolarmente vivo da parte di coloro tra noi che hanno avuto più a lungo motivo di apprezzare la collaborazione dell'avvocato Mastrojanni, il rammarico per questo distacco, che, peraltro, è determinato da una meritata promozione.

L'avvocato Mastrojanni ha dato un notevolissimo contributo al nostro lavoro, specie per alcuni disegni di legge di elaborazione molto complessa, come il disegno di legge sulla tutela della libertà di concorrenza o quello relativo all'assicurazione degli autoveicoli.

Desidero ricordare ancora che l'avvocato Mastrojanni si è anche molto diligentemente, quasi appassionatamente, dedicato a quell'attività della nostra Commissione, cui abbiamo voluto dare notevolissima importanza, relativa ad incontri e colloqui con esponenti del mondo produttivo industriale, ed alle visite che la nostra Commissione ha compiuto più volte, ad impianti ed aziende industriali.

Credo di poter dire tuttavia che il nostro rammarico è in questa occasione compensato dal fatto che l'avvocato Mastrojanni continua ad essere nostro collaboratore in un altro settore di lavoro di questo ramo del Parlamento. Inoltre sappiamo che è ben sostituito dal dottor Caracciolo, il quale egregiamente svolge la sua attività di segretario della nostra Commissione da alcuni mesi a questa parte ed al quale rinnovo il saluto della Commissione e mio personale.

Concludo esprimendo ancora all'avvocato Mastrojanni il più vivo apprezzamento per il lavoro compiuto, con l'augurio che egli possa prestare a lungo la sua proficua attività al servizio del Parlamento. (*Vivi applausi*).

Discussione del disegno di legge: Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari (1434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari ».

Il Relatore, onorevole Dosi ha facoltà di svolgere la relazione.

DOSI, *Relatore*. La necessità che la nostra esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari ed anche di fiori e di piante ornamentali risponda, attraverso una rigorosa selezione degli esportatori, alle esigenze dei mercati di consumo, sui quali la competizione internazionale si è fatta sempre più accanita, è da lungo tempo particolarmente sentita, sia da parte delle categorie agricole e commerciali interessate che dall'economia nazionale nel suo complesso, tant'è vero che sin dal 1931 venne disposta l'istituzione, presso le Camere di commercio, di appositi albi provinciali i quali determinarono un miglioramento nella situazione, ma non la soluzione sodisfacente del problema, poiché in detti albi finirono per essere iscritti esportatori di professione ed esportatori occasionali, fra i quali alcuni non del tutto scrupolosi.

Nel 1942 fu perciò decisa, con un provvedimento di legge, l'istituzione di un albo nazionale, il quale, però, per le note vicende belliche e postbelliche, non poté mai divenire operante.

Opportunamente ora il Governo, con il disegno di legge n. 1434, ripropone, sempre al fine di dare alla categoria degli esportatori una rigorosa selezione che aggiorni e migliori la nostra organizzazione commerciale di collocamento all'estero dei prodotti in questione, l'istituzione di un albo nazionale e di un ruolo provvisorio degli esportatori di prodotti ortofrutticoli, di fiori e di piante ornamentali.

I ruoli provvisori costituiscono un ponte di passaggio ed un utile strumento di collaudo per quanti vogliono professionalmente incaricarsi di collocare i prodotti sui mercati esteri.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, che, in ripetute occasioni meritò anche da parte della nostra Commissione favorevole apprezzamento per l'attività che svolge a tutela e ad incremento della nostra esportazione, verrebbe così a trovarsi nelle condizioni di disporre degli strumenti idonei per prevenire il verificarsi di quei fatti che tanto hanno danneggiato l'economia agricola italiana e che sono dovuti al poco scrupolo di esportatori improvvisati.

A mio giudizio, il disegno di legge proposto dal Governo è chiaramente formulato, sia per quanto riguarda l'istituzione degli albi di cui si è detto, sia per quanto riguarda le condizioni per farne parte, sia, infine, in ordine al funzionamento delle commissioni preposte al controllo.

Se una considerazione può essere aggiunta, a quelle contenute nella relazione che accompagna il disegno di legge, è questa: che le norme del disegno di legge abbiano sempre rigorosa applicazione, un'applicazione, cioè, che non sia mai influenzata da pressioni interessate o da ingiustificabili debolezze.

Da parte mia, quindi, rivolgo la viva raccomandazione ai colleghi di approvare il disegno di legge affinché un settore di così grande importanza per l'economia italiana abbia finalmente un'adeguata ed aggiornata regolamentazione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Dosi per la relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

BRIGHENTI. Vorrei sollevare una questione preliminare: mi sembra che i pareri della IV e della XI Commissione non siano stati ancora espressi.

PRESIDENTE. Effettivamente ancora nessuna delle due Commissioni investite ha espresso il proprio parere. Sono però, già da molto tempo, scaduti i termini e quindi ciò significa, a norma di Regolamento, che esse non hanno ritenuto di doverlo esprimere.

TITOMANLIO VITTORIA. Vorrei sapere in qual modo fino ad oggi sia stato, dal punto di vista legislativo e pratico, regolato questo settore così importante. Non riesco difatti a rendermi conto (pur sapendo che vi sono dei precedenti legislativi) delle ragioni per le quali esso non sia stato ancora disciplinato da norme capaci di frenare eventuali abusi.

Comprendo la necessità di un criterio di selezione per accordare o negare l'iscrizione all'albo; ma non vorrei che tale criterio fosse tanto severo da creare spiacevoli conseguenze di ordine sociale.

Mentre ci si preoccupa di ogni settore produttivo e commerciale con aiuti di carattere assistenziale e previdenziale, questa norma, se intesa in senso restrittivo potrebbe mettere in difficoltà molte aziende, e, conseguentemente provocare danni anche ai lavoratori in esse impiegati, per i quali si dovrebbe pensare a qualche forma di assistenza.

PRESIDENTE. Desidero soltanto ricordare alla collega Titomanlio che le disposizioni attualmente vigenti sono richiamate nella relazione ministeriale. Comunque, su queste disposizioni, potrà fornire delucidazioni l'onorevole Ministro.

CERAVOLO. Ho qualche perplessità sul modo come viene distinto l'esportatore occasionale da quello abituale. Non so se c'è un interesse pubblico a fare questa distinzione, in quanto al giorno d'oggi il commercio con l'estero è di importanza fondamentale per gli operatori economici, e quindi il nostro aiuto dovrebbe andare a tutti, anche agli esportatori non abituali.

L'albo che ora si vuol istituire ha la funzione di restringere e cristallizzare il numero degli esportatori, sulla base d'una qualificazione particolare.

Ma abbiamo noi interesse a cristallizzare il numero degli esportatori, esercitando un condizionamento a carico esclusivamente di quelli che fino ad oggi non hanno mai esportato? E perché la ditta, che non ha mai esportato non può tentare? A norma del provvedimento essa, in principio, non viene esclusa, è vero, ma le viene rilasciato un permesso limitato e particolarmente condizionato.

Mi domando se non sia meglio far entrare nell'albo tutte le ditte, anche quelle che esportano una sola volta all'anno; e questo perché ogni impresa, in ogni momento, può ritenere vantaggioso esercitare direttamente l'esportazione anche se magari poi non ne farà niente.

In questo senso ho l'esperienza diretta di una cooperativa ortofrutticola che, per poter esportare, ha incontrato molte difficoltà, in quanto poteva essere iscritta all'albo solo se avesse dimostrato di aver già esportato.

L'iscrizione era tra l'altro necessaria al fine di ottenere le agevolazioni creditizie per la costituzione di impianti di conservazione ai fini dell'esportazione. (Detto fra parentesi, non è quindi senza significato il fatto di essere o meno iscritti all'albo, perché ciò abilita all'ammissione a crediti speciali).

Io credo che, approvando l'attuale testo, verremmo a creare disparità di trattamento fra chi è già iscritto e chi potrebbe avere tutti i numeri e l'interesse per esserlo.

Desidererei quindi avere qualche delucidazione, al fine di avere la certezza che questo provvedimento non crei un ostacolo di tipo corporativo. Dobbiamo anche tener presente che, attualmente, nel campo dell'esportazione, alcune ditte tendono ad una posizione di monopolio.

Il commercio con l'estero è, infatti, un'attività molto complessa nella sua attuazione pratica (anche per il notevole impegno finanziario che richiede): è naturale, quindi, che chi si dedica ad essa tende a conquistarsi il maggior spazio possibile.

Se a questa tendenza spontanea aggiungiamo una restrizione nel senso di suddividere gli esportatori in abituali e occasionali, finiamo per non giovare al commercio con l'estero, in quanto non incoraggiamo coloro che son fuori dell'albo ad accedervi con gli stessi diritti e facilitazioni e priviamo così questo importante ramo nella nostra economia di quelle forze di ricambio che sono tanto necessarie.

HELFER. Questo disegno di legge ha, come tutte le medaglie, due facce: una positiva, in quanto le limitazioni paventate dal collega Ceravolo portano anche a una specializzazione ed a una maggiore responsabilità, qualità importantissime ai fini dell'esportazione; una negativa, in quanto chiude in pratica il campo degli esportatori potenziali, o, almeno, tende a limitarlo.

L'aspetto negativo costituisce la mia maggiore preoccupazione, in quanto – e la mia terra ne è l'esempio – vi sono molte coope-

rative e molti consorzi che tendono ad esportare soltanto quando le circostanze lo esigono; non vorrei quindi che tali aziende, ove non fossero iscritte all'albo, venissero tagliate fuori ed assorbite dagli esportatori tradizionali.

Altra mia preoccupazione è dovuta al fatto che nell'articolo 5 del presente disegno di legge ci si riferisce a persone fisiche e non a enti o ditte (difatti il Ministro o il relatore dovrebbero spiegarmi come può una ditta o un ente subire le pene detentive previste dall'articolo stesso). Nella mia regione quasi tutti i produttori sono consorziati. Se tali consorzi non riescono a vendere in patria e desiderano tentare il commercio con l'estero, non lo possono dunque fare?

Vorrei, in conclusione, che mi si dicesse se anche le persone giuridiche e non soltanto quelle fisiche possono far parte dell'albo professionale.

MUSSA IVALDI. I paesi del Mercato Comune europeo hanno in questo settore liberi esportatori o siamo noi i primi ad istituire questi albi? Vorrei conoscere la situazione dei paesi del Mercato Comune nei confronti di questo aspetto della disciplina del commercio estero.

DOSI, *Relatore*. Non sono in grado di dare subito una risposta precisa al collega Mussa Ivaldi, dovrei documentarmi meglio. So però che nell'ambito dei paesi del Mercato Comune vi sono esportatori qualificati per categorie, per esempio in Olanda per i fiori e le piante ornamentali, in Francia per il vino, eccetera.

Desidero quindi dire che se le preoccupazioni del collega Ceravolo fossero fondate esse sarebbero condivise anche dal relatore.

Sarebbe un errore costituire albi praticamente chiusi, impedendo a nuove forze di entrare in un'attività nella quale si deve perseguire una spontanea e naturale selezione. Quindi, se il provvedimento finisse per rendere chiusi gli albi e per rendere impossibile l'inserimento di nuove forze nel settore dell'esportazione di questi prodotti, anch'io ne sarei preoccupato. Tuttavia la situazione non è questa: la distinzione tra gli albi permanenti e gli albi provvisori non crea situazioni soggettive diverse.

All'ultimo comma dell'articolo 5, onorevole Helfer, si dice che nel caso di iscrizione o di reiscrizione di persone giuridiche i requisiti, di cui ai numeri 2 e 3 del precedente comma, debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali. Quindi gli esportatori non sono soltanto persone fisiche, ma possono essere anche persone giuridiche.

Il fatto di essere iscritto nell'uno o nell'altro albo non crea delle differenze, delle situazioni difformi. Colui che è iscritto nell'albo permanente è un operatore che ha già esercitato l'attività di esportatore con risultati positivi e merita un apprezzamento favorevole preventivo. L'altro deve dimostrare con l'esercizio del suo lavoro di meritare lo stesso giudizio per poter entrare, a sua volta, nell'albo permanente.

Quindi la legge non tende assolutamente a frenare il formarsi di nuove forze che desiderano esercitare quest'attività, ma tende a garantire che il commercio con l'estero sia esercitato da parte di ditte o di persone le quali offrono garanzie tali da prevenire i fenomeni che si sono verificati e che hanno determinato reazioni anche gravi da parte di alcuni paesi importatori.

Vorrei concludere escludendo la fondatezza delle preoccupazioni esposte dal collega Ceravolo, in quanto il disegno di legge non intende costituire un freno o un impedimento allo sviluppo delle esportazioni, ma esige che coloro che vogliono dedicarsi a questo lavoro diano alcune garanzie per salvaguardare il prestigio della produzione nazionale.

CERAVOLO. Ancora un chiarimento vorrei chiedere all'onorevole relatore: nei due anni previsti come noviziato esiste un dovere di consuetudine all'esportazione oppure un operatore può iscriversi nel ruolo provvisorio e poi per due anni non esportare e chiedere entro 90 giorni l'iscrizione all'albo definitivo? Se questo fosse possibile, nella fase transitoria noi non riusciremmo a stabilire se un esportatore è degno di entrare a far parte dell'albo definitivo. Se non dovessimo fissare una specie di obbligo all'esportazione, porremmo in essere veramente una grave discriminazione. Un'esportatore potrebbe chiedere l'iscrizione nel ruolo provvisorio, facendo una sola operazione, e poi, dopo due anni, chiedere l'iscrizione nell'albo definitivo. In questo modo non vedo quale accertamento avremmo fatto su questo esportatore! Avremmo creato due categorie senza una base di valutazione utile e concreta.

DOSI, *Relatore*. Se un esportatore iscritto nel ruolo provvisorio per due anni non fa nessuna esportazione evidentemente non rende possibile nessuna valutazione nei suoi riguardi.

Colui che si è iscritto in un albo provvisorio e non ha fatto assolutamente nulla nel corso di due anni si trova nelle stesse

condizioni di colui che non si è mai iscritto nell'albo provvisorio. Invece colui che si è iscritto nell'albo provvisorio e poi ha compiuto operazioni di esportazione, evidentemente si è messo in condizioni di meritare con il suo comportamento una valutazione positiva.

Se lo spirito del provvedimento fosse restrittivo, comprenderei le preoccupazioni esposte, ma ritengo che debba venire escluso tale carattere. Si tratta di ottenere elementi di giudizio e di valutazione delle capacità di queste forze, al fine di una corretta esportazione italiana. Il disegno di legge non vuole in nessun modo costituire posizioni di privilegio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. L'onorevole Dosi ha già illustrato molto chiaramente le finalità e le ragioni che ci hanno indotti a ripresentare, dopo gli *iter* incompiuti delle precedenti legislature, questo disegno di legge.

Gli inconvenienti verificatisi in questi ultimi anni sono stati molto più gravi di quelli degli anni passati, e le difficoltà per la nostra esportazione ortofrutticola sono aumentate anche in rapporto alla concorrenza molto più serrata di altri paesi.

Per cui, mentre negli anni prima della guerra o dell'immediato dopoguerra la nostra esportazione non risentiva molto delle deficienze e carenze della sua organizzazione, quando sul mercato internazionale si sono affacciati altri paesi esportatori (ad esempio, nel settore agrumario, la Spagna, Israele e i paesi dell'Africa settentrionale) le difficoltà sono aumentate e noi non abbiamo più registrato gli stessi progressi che in altri settori. Anche se non vi sono state flessioni, abbiamo subìto un enorme calo percentuale nell'approvvigionamento dei paesi del M.E.C.: ad esempio, la nostra esportazione verso la Germania federale non è diminuita, anzi ha registrato un certo incremento, però non assolutamente proporzionato all'incremento di consumo e di assorbimento di quel mercato, incremento che in questi ultimi anni è risultato particolarmente elevato proprio nei prodotti ortofrutticoli. In questo paese, la nostra esportazione agrumaria copre oggi circa il 17 per cento del fabbisogno locale, mentre prima della guerra ne soddisfaceva il 35 per cento circa. Questo perché l'incremento dei consumi è stato nella massima parte assorbito dalla produzione di altri paesi.

Tutto questo è dovuto soltanto alla scarsa organizzazione delle nostre ditte esportatrici?

Certamente no. Vi sono indubbiamente molti altri fattori, ma quello dell'organizzazione ha molto influito.

Ogni volta che mi sono recato all'estero, da parte di tutti i nostri rappresentanti commerciali, ambasciate e uffici dell'Istituto per il commercio estero (che in Europa sono molti), si è invocato un maggior controllo delle esportazioni, perché è sufficiente una sola esportazione, anche di poco valore, di merce non rispondente alla qualità richiesta e contrattata, per farci perdere notevolmente di prestigio, con grave pregiudizio di carattere generale.

È per questo che ormai in qualche paese talvolta si parla di « confezione all'italiana », volendosi indicare quelle confezioni che spesso hanno un primo strato di merce di migliore qualità, gli altri di merce di qualità inferiore.

Tutto ciò rappresenta un grave pregiudizio per la nostra esportazione ed anche un grave pericolo per l'avvenire, in quanto, come dicevo, la concorrenza internazionale si fa sempre più serrata.

È per questi motivi che, anche in precedenza, si era pensato a una legge che disciplinasse il settore, attraverso una più rigorosa tenuta degli albi degli esportatori. Il provvedimento non ha avuto seguito, anche perché, in relazione agli albi di categoria, erano sorte preoccupazioni di carattere costituzionale poi superate dal Parlamento. Ed effettivamente non c'è nessuna ragione per ritenere che l'interesse pubblico non debba consentire di poter legiferare in questo così come in altri settori analoghi (ad esempio, quello degli appaltatori).

Vediamo ora come è regolata a tutt'oggi la materia. Vi sono degli albi a carattere locale tenuti dalle Camere di commercio. La esperienza attuale è piuttosto negativa perché le iscrizioni sono state fatte con molta larghezza.

Per converso c'è un inconveniente grave: se una domanda è respinta non c'è possibilità di ricorso ad una sede superiore.

Nel 1942, come ha già ricordato l'onorevole Dosi, era stata votata un'altra legge che però non ebbe applicazione per le note vicende sopravvenute. In luogo d'emanare il regolamento di quella legge si è pensato di porre in essere una legge nuova, in vista della nuova situazione che si è determinata.

Oggi il controllo viene effettuato dall'Istituto per il commercio estero, e viene fatto con molta cura; non è però sufficiente.

Un albo rigorosamente tenuto rappresenta un ulteriore elemento di garanzia e un albo tenuto in sede nazionale risponde ai criteri ormai non più di carattere locale della esportazione, ma anche a quelle esigenze di carattere generale che devono stare alla base della valutazione delle domande che sono presentate e che oggi sono esaminate dalle Camere di commercio, con criteri non certo uniformi ed univoci.

C'è pericolo che si restringa il numero degli esportatori? Evidentemente sì, ma non vi è un numero chiuso, né la prospettiva che si possano creare ostacoli alle nuove iscrizioni. Io sono un deciso sostenitore della tesi che non si debba cristallizzare l'attività del commercio estero in un momento in cui è invece destinato ad espandersi.

Con la disciplina prevista da questo disegno di legge, il pericolo di una restrizione c'è soltanto nei confronti di quelle aziende che sono sprovviste degli elementi essenziali per poter operare con la necessaria serietà.

L'albo provvisorio deve essere considerato in rapporto a quanto previsto dagli articoli 12 e 13. L'albo provvisorio è un passaggio transitorio verso il definitivo.

In tale albo vengono iscritte tutte le imprese che esercitano tale attività, con l'obbligo di presentare, entro sei mesi, domanda per essere iscritti nell'albo definitivo. Esso è un ponte di transizione tra la situazione attuale e la situazione definitiva che la legge dovrebbe creare, necessario proprio per evitare che vi sia una soluzione di continuità, per la categoria degli esportatori e per tutta la collettività.

Quindi non vi sarà il pericolo che la costituzione dell'albo rappresenti uno sbarramento per alcuni esportatori. Evidentemente, l'iscrizione nell'albo di un esportatore che poi non compie alcuna operazione non ha valore. Vi sarà l'esportatore che compirà cento operazioni e quello che ne compirà dieci. È interessante comunque che l'esportatore nel momento in cui viene iscritto nell'albo nazionale abbia i requisiti di carattere personale ed organizzativi indispensabili per poter bene operare in questo settore. D'altro canto bisogna tener presente che l'esportazione è difficile in questo campo per la sempre più impegnata concorrenza degli altri e per il carattere di accentuata deperibilità della merce che richiede fatalmente una articolazione organizzativa che non si può improvvisare.

Le cooperative, cui accennava l'onorevole Helfer, hanno già di per sé una loro struttura, anche in relazione al mercato interno. Evidentemente la struttura non cambia dal punto di vista della conservazione e della lavorazione del prodotto e può richiedersi (ma questo è un interesse aziendale e non è un elemento di valutazione ai fini della iscrizione) che l'impresa abbia il suo ufficio commerciale per poter lavorare con serietà e con profitto. È importante comunque che l'impresa abbia una struttura tale che le consenta di operare senza pregiudicare la corrente d'esportazione.

Noi non possiamo compromettere la serietà del nostro mercato di esportazione unicamente per assicurare ad un'impresa priva di attrezzature la possibilità di esportare occasionalmente.

In ultima analisi vi è la tendenza a non restringere questa attività, ma ad accertare che coloro che operano in questo settore siano in possesso di certi requisiti necessari per lavorare con serietà.

La onorevole Titomanlio Vittoria si è domandata quali conseguenze si avranno dal punto di vista sociale. Evidentemente l'attività di esportazione praticata con maggiore serietà determinerà un aumento delle esportazioni stesse ed i riflessi di carattere sociale non potranno che essere positivi.

Noi tutti abbiamo interesse che le nostre produzioni agricole trovino nuovi sbocchi e collocamenti sui mercati esteri. Quanto più seria, oculata, e rispondente qualitativamente alle richieste del mercato, sarà la preparazione e la consegna della merce, tanto più saranno notevoli i vantaggi di carattere economico, con conseguente vantaggio di carattere sociale.

Circa la regolamentazione di questa attività nei mercati del M.E.C., non sono in condizione di poter dire con precisione com'è organizzata l'esportazione in quei paesi. Occorre tener presente tuttavia che la maggior parte dei mercati del M.E.C. sono mercati di importazione. Siamo noi i grandi esportatori, e, solo per determinati prodotti, anche la Francia e l'Olanda, le quali hanno una serie di organizzazioni di categorie con una disciplina giuridica molto più avanzata e rigorosa della nostra. Pur non potendo fornire alla Commissione notizie precise in ordine alla esistenza di albi degli esportatori, ritengo che la regolamentazione sia più severa della nostra, in quanto l'organizzazione

delle categorie è articolata in modo talmente restrittivo che non vi è posto per gli esportatori occasionali.

Noi, invece, attraverso l'istituzione dell'albo, mettiamo tutti in condizione di poter operare, purché si dedichino con impegno e responsabilità a questo lavoro.

CERAVOLO. Se il Presidente mi consente una brevissima replica, desidero dire che le osservazioni dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Relatore non mi hanno convinto e che sono contrario alla distinzione fra albo provvisorio e albo definitivo, in quanto ho la sensazione che si venga a creare una ingiustificata discriminazione tra i nuovi arrivati e coloro che già operano nel campo delle esportazioni, e ciò proprio nel momento in cui si afferma che non bisogna pregiudicare il flusso delle nostre esportazioni.

In fondo, anche l'indicazione che le nostre esportazioni non sono aumentate in proporzione agli incrementi di richiesta del mercato internazionale, significa che i nostri esportatori abituali non sono stati in condizioni di fronteggiare le esigenze del mercato. E certamente non sono stati i piccoli o i nuovi esportatori che hanno pregiudicato lo aumento delle esportazioni.

A me pare, dunque, che il problema rimanga aperto, in quanto rischiamo di fissare una discriminazione grave attraverso la richiesta che gli esportatori posseggano determinate strutture e determinate capacità.

Nella legge non è detto che il giudizio sulla capacità di un esportatore si basa anche su di una certa abitualità all'esportazione. La Commissione istituita dal provvedimento su quali basi stabilirà le differenze tra coloro che meritano di entrare nell'albo definitivo e coloro che dovranno rimanere nell'albo transitorio? Noi non conosciamo il criterio discriminatorio, se sia qualitativo o quantitativo. Certo è che non dobbiamo creare discriminazioni fra vecchi e nuovi esportatori.

Quanto si dice a proposito degli articoli 12 e 13 è chiaro, ma io pongo il problema non tanto del rischio di discontinuità fra i due albi, quanto quello del passaggio fra albo provvisorio e albo definitivo.

Evidentemente non si può lasciare che il regolamento di attuazione disciplini questo punto, in quanto in quella sede non si possono introdurre nuovi elementi sostanziali che non siano già nella legge.

Ancora, quando si parla dei controlli dell'I.C.E. si intende dire che tale istituto dovrà controllare maggiormente quelli iscritti nell'albo definitivo o i nuovi arrivati? Se noi facciamo una differenziazione, non facilitiamo certo il compito dell'I.C.E.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Quale differenziazione?

CERAVOLO. Lei ha detto che il numero degli esportatori è così grande che non si può fare un controllo efficace.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Mi riferivo alle quantità di merce esportata, ed al fatto che il controllo dell'I.C.E. è sempre limitato. Occorre quindi che vi sia, da parte delle ditte, autodisciplina e attrezzatura adeguate.

CERAVOLO. Parlare di autodisciplina non è un argomento probante, perché l'autodisciplina vale per gli iscritti nei ruoli transitori: invece stabilire una certa dotazione di attrezzature ed una certa dimensione quantitativa per la ditta che intende svolgere attività di esportazione, mi sembra un elemento discriminatorio.

Tutto ciò conferma le nostre preoccupazioni che si venga a istituire una differenza di trattamento fra la piccola impresa che esporta saltuariamente e la grande impresa che solo per questo viene ritenuta idonea per il commercio con l'estero.

La risposta del Ministro non ha, purtroppo, fugato le mie preoccupazioni. Perciò ho anche cercato di vedere se le ditte esportatrici vere e proprie siano sottoposte a diritti o doveri particolari, diversi da quelli delle ditte iscritte negli albi provvisori. In verità se, come mi sembra, quelle che sono iscritte nell'albo definitivo godono di vantaggi particolari, si conferma ulteriormente la gravità della discriminazione e la fondatezza delle nostre preoccupazioni.

Io confermo la mia opposizione a questa distinzione; in questo settore occorre fare uno sforzo per assicurare parità di trattamento a tutti, senza selezioni particolari; e questo nell'interesse della nostra esportazione. Perché se oggi le cose non vanno come dovrebbero andare, la colpa è anche dei forti gruppi monopolistici che esistono nel settore dell'esportazione degli agrumi e che sono spesso responsabili della triste reputazione nota come « confezione all'italiana ».

DOSI, *Relatore*. La preoccupazione del collega Ceravolo su possibili discriminazioni avrebbe fondamento in due ipotesi: se per coloro che si iscrivano rispettivamente nell'albo definitivo e in quello provvisorio fossero previste condizioni e requisiti diversi;

e, seconda ipotesi, se i diritti e i doveri delle due categorie fossero diversi.

Nessuna delle due ipotesi sussiste nel presente disegno di legge, visto che agli articoli 5 e 6 sono previsti esplicitamente gli stessi requisiti tanto per chi desidera l'iscrizione nell'albo nazionale come per chi vuol entrare a far parte dei ruoli provvisorio. Anche i diritti e i doveri previsti sono gli stessi.

Allora perché, si chiede il collega Ceravolo, istituire due albi diversi? L'unica ragione si deve ritrovare nel fatto che c'è una infinità di esportatori occasionali; e con questa affermazione non si vuol certo esprimere un giudizio negativo né mancare minimamente di rispetto alla categoria degli esportatori non abituali.

Tale distinzione è anche necessaria perché l'Istituto per il commercio estero è facilitato nella sua opera se è in grado di sapere quanti sono gli esportatori abituali e quanti quelli che invece esportano soltanto occasionalmente.

È evidente che, se si potesse dimostrare l'esistenza di una discriminazione, le preoccupazioni del collega Ceravolo sarebbero anche le nostre; ma se si dimostra, come si può facilmente fare, che i diritti, i doveri e i requisiti richiesti sono gli stessi, tali preoccupazioni cadono.

Se poi il collega Ceravolo afferma che la esistenza di due albi non facilita certo l'opera dell'I.C.E., allora cade in errore.

Infatti, dal punto di vista pratico, il poter disporre di un elenco preciso delle persone o ditte che esercitano con continuità l'attività di esportazione, e di un altro elenco di quelle società o persone che esportano soltanto occasionalmente, è presupposto per un miglior assolvimento dei compiti di controllo attribuiti all'Istituto.

Va chiaramente affermato che non esiste alcuna volontà di discriminazione e che non vi è, di fatto, alcuna discriminazione; vi è soltanto l'intenzione di mettere gli uffici dell'I.C.E. in condizione di effettuare un più efficace controllo.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Ritengo che si debba partire, lo ha già notato l'onorevole Dosi, dalla constatazione dello stato di fatto, il quale già prevede una discriminazione. Oggi gli albi vi sono, e sono quelli provinciali tenuti dalle Camere di commercio. Chi non è iscritto in quegli albi non può esportare.

Si tratta dunque di riordinare il sistema per assicurare una migliore selezione ed una maggiore responsabilità sia per quegli esportatori di cui si deve accertare l'esistenza dei requisiti richiesti, sia per coloro che chiedono di entrare per la prima volta a far parte degli albi. Il ruolo provvisorio ha un carattere transitorio nei riguardi degli esportatori iscritti in questo momento nelle Camere di commercio, perché questi passano automaticamente nel ruolo provvisorio, il quale rimane successivamente come ponte di passaggio per facilitare l'immediata immissione nell'attività esportatrice di coloro che oggi non appartengono agli albi provinciali. Evidentemente l'iscrizione nel ruolo provvisorio, pur essendo condizionata agli stessi requisiti per l'iscrizione nell'albo nazionale, viene fatta subito proprio perché è limitata a novanta giorni, entro i quali bisogna poi chiedere l'iscrizione nell'albo definitivo. È questo un punto di passaggio stabilito per non far perdere tempo a chi vuole operare in questa attività.

A proposito dei rilievi avanzati dall'onorevole Helfer e dall'onorevole Ceravolo nei riguardi delle cooperative di produzione, lo articolo 2 prevede, al secondo comma, che i produttori che occasionalmente esportano prodotti della propria azienda non sono obbligati all'iscrizione negli albi.

HELFER. Avevo fatto presente che sarebbe stato meglio specificare, oltre ai produttori, anche le cooperative. Quelle cui facevo riferimento non sono cooperative di produzione, ma di raccolta, di lavorazione e di distribuzione.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero*. Oggi se la cooperativa commerciale vuole esportare, deve iscriversi nell'albo della Camera di commercio. Domani, se il provvedimento sarà approvato, si iscriverà nell'albo nazionale tenuto dall'Istituto del commercio estero.

Non è questione di scartoffie, ma di valutazione della serietà dei requisiti; soprattutto in un settore che va assumendo proporzioni sempre più larghe anche di carattere extranazionale, la valutazione deve essere fatta con criteri, se non restrittivi, almeno più severi ed univoci.

HELFER. Su ciò non abbiamo niente da eccepire, anzi chiediamo una maggiore severità.

AMASIO. Chiedo un breve rinvio della discussione. Se il Governo ritiene di poter acconsentire a questa richiesta, vorremmo

preparare alcuni emendamenti in relazione alle questioni emerse durante la discussione.

MATTARELLA, *Ministro del commercio con l'estero.* Da parte mia non vi sono difficoltà per un breve rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Di fronte al consenso dell'onorevole Ministro possiamo rinviare la discussione alla prossima settimana, rimanendo intesi che la discussione generale sul provvedimento si è conclusa, e che nella prossima seduta si passerà alla fase della discussione degli articoli.

Poiché non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima settimana.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI